

Normativa e prassi

Crediti in compensazione: i codici per due bonus

14 Marzo 2022

Nuove tornate di causali per chi deve fruire del credito per le apparecchiature di telemedicina e di quello relativo agli sconti praticati e crediti ceduti per i lavori edili e affini

immagine generica illustrativa
image not found or type unknown

Arrivano con due distinte risoluzioni, entrambe datate 14 marzo 2022, i codici di tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta disposto a favore delle farmacie per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature di telemedicina (**risoluzione n. 11/E**) e di quello per i crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121 del DL n. 34/2020, il decreto Rilancio (**risoluzione n. 12/E**).

Risoluzione n. 11 del 14 marzo 2022

Alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3mila abitanti, è riconosciuto, con l'**articolo 19-septies** del DI n. 137/2020, il decreto Ristori, un contributo sotto forma di credito d'imposta, consistente nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina. Il limite massimo dell'importo che può essere concesso è di 3mila euro per soggetto beneficiario, nel limite complessivo di spesa prevista che equivale a 10.715.000 euro per il 2021.

L'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è resa applicativa dal **decreto 30 ottobre del 2021** del ministero della Salute, emesso di concerto con il Mef (vedi "**Un'edizione della Gazzetta, due bonus regolamentati**").

Il credito d'imposta, specifica il suddetto decreto, è fruibile dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data al beneficiario la comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del ministero della Salute.

Per consentire l'utilizzo dell'importo riconosciuto in compensazione, con la risoluzione di oggi è istituito il codice di tributo:

- **“6959”** denominato *“credito d'imposta a favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”*.

In sede di compilazione del modello F24 il codice deve essere esposto nella sezione *“Erario”* nella colonna *“importi a credito compensati”* o nella colonna *“importi a debito versati”* nel caso di riversamento della somma.

Il ministero della Salute trasmetterà all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio nel corso del mese precedente; all'Agenzia delle entrate spetta la verifica, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, della corrispondenza dei dati, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero.

Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022

L'**articolo 121** del DL n. 34/2020 dispone che per alcuni lavori in ambito edile la detrazione maturata può essere fruita anche:

- sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito
- tramite la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le possibilità sopra elencate sono ammesse per i bonus relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l'efficientamento energetico, l'adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Tenuto conto dei recenti interventi normativi che hanno modificato la disciplina, nel caso della cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, e alla necessità sorta di distinguere le due fattispecie, con la risoluzione n. 12 sono istituiti i codici di tributo:

- **“7701”** denominato *“CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7702”** denominato *“CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7703”** denominato *“CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7704”** denominato *“CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7705”** denominato *“CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7706”** denominato *“CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7707”** denominato *“CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7711”** denominato *“SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7712”** denominato *“SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7713”** denominato *“SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7714”** denominato *“SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7715”** denominato *“SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7716”** denominato *“SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”*
- **“7717”** denominato *“SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”*.

In sede di compilazione del modello F24 i codici vanno esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”* o, in caso di riversamento del credito già compensato, nella colonna *“importi a debito versati”*. Nel campo *“anno di riferimento”* va indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del

credito, nel formato “AAAA”; per esempio per le spese sostenute nel 2021, quando si utilizzerà la prima quota spettante del credito, dovrà essere indicato l’anno 2022, per la seconda quota il 2023 e così via.

Gli importi utilizzabili sono quelli che risultano a seguito delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate con i termini e le modalità stabilite dai provvedimenti dall’Agenzia delle entrate in attuazione dello stesso articolo 121 del Rilancio, da ultimo il provvedimento del 3 febbraio scorso (vedi articolo: ***Detrazioni per interventi edilizi, rimodulato l’esercizio delle opzioni***).

I codici di tributo varati oggi, specifica la risoluzione n. 12, vanno utilizzati per identificare i crediti che derivano dalle opzioni, per la prima cessione o per lo sconto, comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022. I codici tributo che erano già stati istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 (vedi “***Superbonus: crediti in compensazione. In arrivo sei codici tributo ad hoc***”) restano utilizzabili per identificare i crediti relativi alle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/crediti-compensazione-codici-due-bonus>